

# Dall'identità alle identity politics: la rinascita dei nazionalismi nel sistema costituzionale europeo

Luca Pietro Vanoni, Benedetta Vimercati

## 1. INTRODUZIONE<sup>1</sup>

Una delle principali caratteristiche che connota il costituzionalismo è la ricerca di una soluzione ad una problematica paradossale: costruire un sistema giuridico che consenta la pacifica coesistenza tra tutti i cittadini garantendo loro la libertà di scegliere i diversi modi attraverso cui perseguire la felicità nel riconoscimento della propria identità. In questa prospettiva, il principale obiettivo del costituzionalismo è quello di fissare all'interno di un patto costituzionale le regole necessarie «to make it possible to obtain agreement where agreement is necessary, and to make it unnecessary to obtain agreement where agreement is impossible» (Sustein 2018, 8). Numerose sono le forze e gli eventi che costantemente mettono alla prova la tenuta delle democrazie liberali. Tra essi, uno dei più discussi è il ritorno sulla scena pubblica dei populismi, in particolare, quelli di matrice nazionalista/sovranista. Questo contributo si inserisce nel ricco panorama di studi che si sono occupati di tale fenomeno ma lo fa seguendo un percorso che ha come prospettiva di lettura il tema identitario.

Un tempo, il tema delle identità era sostanzialmente demandato all'appartenenza dei cittadini ad una data nazione, messa in discussione dalla globalizzazione, dall'emergenza migratoria, dal crescente pluralismo e, in generale, dall'avvento della post-modernità. Ma il bisogno di identità rimane un tema ineludibile che trova oggi canale di espressione, assumendo gli accenti dell'individualismo liberale, nel fenomeno delle *identity politics* alle quali si connette il diffondersi di nuovi populismi/nazionalismi, sotto il cui peso l'accordo costituzionale che governa le nostre società rischia di implodere.

## 2. L'ALBA E IL TRAMONTO DELL'IDENTITÀ NAZIONALE

In un celebre volume pubblicato nel 1983, Benedict Anderson sosteneva che «i termini di nazionalità, di nazionalismo, o di *nation-ness* [...] sono manufatti culturali di tipo particolare» (Anderson 2016, 9). Tale approccio si poneva in contrasto con l'impostazione tradizionale per cui, mentre il termine nazionalismo sarebbe apparso sulla scena europea alla fine del '700 per indicare un'ideologia politica volta alla liberazione di popoli oppressi, l'idea di nazione rappresenterebbe un fenomeno sociale antico, primordiale, radicato nella triade romantica herderiana *Ein Volk, ein Land, eine Sprache*, descrivendo «il senso immediato e spontaneo dell'appartenenza di più individui ad una comunità omogenea» (Longo 2018, 7).

Assumendo una lettura essenzialista, l'epoca romantica ha così attribuito all'idea di nazione una sorta di eternità concettuale la cui coscienza, assopitasi nel corso del tempo, chiedeva di essere risvegliata. Il risveglio dell'identità nazionale del popolo costituirebbe, quindi, il nesso logico che ha legittimato l'insorgere dei nazionalismi ottocenteschi. Il termine Risorgimento, ad esempio, descrive bene tale attitudine a ridestare nella coscienza sociale degli abitanti della nostra penisola «il pensiero d'amore, il senso di comunione che stringe in uno tutti i figli di quel territorio» (Mazzini 1860), necessario al fine di

---

<sup>1</sup> Pur frutto di un lavoro di ricerca condiviso, i parr. 2, 3 e 4 sono stati elaborati da Luca Pietro Vanoni mentre i parr. 5, 6 e 7 da Benedetta Vimercati. I parr. 1 e 8 sono stati redatti congiuntamente.

costituire uno Stato italiano finalmente unitario, indipendente e sovrano. Ontologicamente, nazione e nazionalismo sarebbero pertanto due termini separati che si ricongiungono sul piano teleologico, dal momento che la loro interazione serve a giustificare l'azione di movimenti politici nazionalistici nati a partire dal risveglio dell'identità nazionale del popolo e a favorire, attraverso il principio di autodeterminazione, la creazione di nuove comunità politiche (o Stati) nazionali (Miscevic 2018).

L'opera di Anderson si pone con occhio critico nei confronti di tale impostazione e, sfidandone direttamente l'assunto essenzialista, definisce la nazione come «una comunità politica *immaginata*, e immaginata come intrinsecamente insieme limitata e sovrana». In primo luogo, infatti, le nazioni sono immaginate «in quanto gli abitanti della più piccola nazione non conosceranno mai la maggior parte dei loro compatrioti, né li incontreranno, né ne sentiranno mai parlare, eppure nella mente di ognuno vive l'immagine del loro essere comunità» (Anderson 2016, 10). A differenza di altre comunità naturali come la famiglia o le antiche tribù, le nazioni non si aggregano attorno ad un legame di sangue o in ragione di una conoscenza diretta degli appartenenti alla comunità, ma immaginando «un profondo e orizzontale cameratismo» capace di tenere insieme soggetti tra loro finanche molto diversi. Per questo scopo, la nazione è immaginata come *limitata* in quanto territorialmente circoscritta da confini geografici e *sovrana* perché nata per sostituire la «legittimità del regno dinastico, gerarchico e di diritto divino» (Anderson 2016, 11). Immaginare una comunità politica ideale era pertanto essenziale per sostituire la spiritualità antica con una nuova sacralità, ossia per favorire l'avvicinarsi dell'antica legittimazione del potere come proveniente da Dio con una nuova fonte di esercizio della sovranità radicata sul comune sentimento patriottico del popolo.

Il pensiero di Anderson si pone in continuità con le critiche ideali al nazionalismo che, soprattutto a seguito delle due guerre mondiali, avevano animato il dibattito politico europeo. A partire dagli anni '50, infatti, pensatori liberali e marxisti avevano individuato nei nazionalismi, e specialmente in quello tedesco, l'origine degli orrori della Seconda guerra, sostenendo che l'indipendenza delle nazioni non potesse più essere riconosciuta come base del nuovo ordine internazionale. Pur ponendosi nel solco di tali critiche, il lavoro di Anderson affronta però il problema del nazionalismo prendendo sul serio la triade herderiana e mettendone in dubbio la consistenza pratica attraverso una meticolosa indagine storico-sociologica. Nella sua ricerca, Anderson mostra come spesso i nazionalismi si siano in realtà sviluppati eludendo tali elementi fondativi e aggregando in una nazione comune popoli di lingua diversa (come avvenuto in Svizzera) o imponendo loro una lingua parlata da una minoranza della popolazione (come in Ungheria) o, persino, aggregando territori tra loro disomogenei (come documenta il processo di unificazione indonesiana). In sintesi, quindi, in questo consiste la «mossa del cavallo» di Anderson: documentando l'esistenza di nazioni «che non condividono né la lingua, né il popolo e, a volte, nemmeno la terra» (d'Eramo 2016, IX), egli costringe a ripensare ai fondamenti dei termini nazione/nazionalismo concludendo che, essendo gli elementi fondativi della nazione immaginati, la sua essenza non può che essere il prodotto di artefatti culturali finalizzati a perseguire uno scopo politico.

La diffusione della teoria di Anderson è legata a diverse ragioni. Innanzitutto, sotto il profilo teorico, essa approfondisce le critiche di Gellner e Renan all'essenzialismo quasi metafisico con cui si era soliti descrivere le nazioni come luogo di radicamento di identità e tradizioni comuni. Per Gellner, ad esempio, «il nazionalismo non è il risveglio delle nazioni all'autoconsapevolezza: piuttosto *inventa* le nazioni dove esse non esistono» (Gellner 1964, 169) mentre per Renan «l'essenza di una nazione è che tutti gli individui abbiano molte cose in comune e che tutti abbiano dimenticato qualche cosa» (Renan 1882, 4). In sintesi, lo scopo di tali teorie era quello di svelare l'inconsistenza storica dei nazionalismi, che vengono invece descritti come patologie dello sviluppo della storia moderna.

Ma, in modo ancor più decisivo, tale teoria deve la sua fortuna al momento storico-politico in cui è stata pubblicata perché, nel pieno della globalizzazione e a cavallo con la fine della Guerra fredda, ha fornito ai politologi un'efficace ricostruzione storica degli eventi che stavano verificandosi. Come noto, infatti,

la caduta del muro di Berlino si è scontrata frontalmente con le ideologie nazionaliste, mentre lo sviluppo del mercato libero in tutto il mondo ha favorito l'instaurarsi di nuove relazioni tra diverse nazioni e culture. In prospettiva costituzionale, la globalizzazione ha così impattato direttamente sulla sovranità degli Stati (Morrone 2017): nuove forze globali hanno messo a rischio la capacità dei governi di controllare le proprie economie e le proprie società, favorendo al contempo lo sviluppo di sistemi normativi internazionali e sovranazionali che hanno contribuito ad erodere non solo il dogma giuridico della sovranità, ma anche l'essenza del concetto di nazione e/o di identità nazionale.

Questo (apparente) tramonto delle nazioni intese come fulcro delle società giuridiche e politiche è stato salutato con entusiasmo da numerosi pensatori e filosofi della politica. Fukuyama, ad esempio, ha celebrato la vittoria della democrazia liberale definendola come «il punto di arrivo dell'evoluzione ideologica dell'umanità», perché «sostituisce il desiderio irrazionale di essere riconosciuto come più grande degli altri con il desiderio razionale di venire riconosciuto come eguale» (Fukuyama 1992, 9-18). Dal canto suo, Beck ha promosso l'ideale cosmopolita come «una concezione metodologica che aiuta a superare il nazionalismo metodico e a costruire un sistema di riferimento adatto ad analizzare i nuovi conflitti sociali, le nuove dinamiche e le nuove strutture della seconda modernità» sostenendo che mentre «la prospettiva nazionale è una immaginazione monologica che esclude l'alterità dell'altro», la prospettiva cosmopolitica «è una immaginazione alternativa [...] che include l'alterità dell'altro» e «pone la negoziazione delle esperienze culturali contraddittorie al centro delle attività politica, economica, scientifica e sociale» (Beck 2003, 190).

Per essere chiari, il cosmopolitismo non è un'idea politica nuova ma un pensiero antico, di cui si trova traccia già negli scritti di Diogene il Cinico che, «interrogato sulla sua patria, rispose “cittadino del mondo”» (Lizza 2014, 40). Il termine ha però assunto caratteristiche più prettamente politiche a partire dal secolo dei lumi per sostenere la creazione di un ordine universale fondato sulla Ragione comune e contrapposto agli egoismi delle nazioni. Anche in passato, dunque, la teoria del cosmopolitismo fu utilizzata per promuovere la nascita di una futura lega delle nazioni basata sulla costruzione di «un diritto universale» inteso come «il complemento necessario del codice non scritto di un giure pubblico delle genti, sia interno che internazionale» e rivolto al perseguimento «della pace perpetua cui solo in tal guisa potremmo man mano approssimarci» (Kant 1883).

Questo antico e utopistico ideale ha potuto realizzarsi solo grazie alle condizioni pratiche sviluppate dall'esplosione della globalizzazione; l'idea cosmopolita è così divenuta lo strumento privilegiato per sostenere la tesi internazionalistica del superamento delle nazioni e la nascita di organismi sovranazionali. Seguendo tale impostazione, pensatori come Beck o Appiah hanno pertanto svelato tutta la strutturale inadeguatezza del concetto di identità nazionale, ritenendo che mentre la globalizzazione favorisce il fiorire di identità multiple e il diffondersi di diversi stili di vita transnazionali, la nazione come luogo di radicamento delle nostre comunità ha il limite di imprigionare le identità degli individui in singoli e artificiali spazi territorialmente e culturalmente delimitati (Appiah 2007).

### 3. IL RICONOSCIMENTO PUBBLICO NELL'ERA POST-MODERNA: DALL'IDENTITÀ NAZIONALE ALLE *IDENTITY POLITICS*

Cosmopolitismo, sovranazionalismo e globalismo sono divenuti rapidamente i tratti distintivi dell'era post-moderna, segnando il passaggio alla società liquida (Bauman 2002) e il tramonto di categorie teoriche e di strutture istituzionali tradizionali. In primo luogo, la globalizzazione ha messo in crisi l'idea stessa della sovranità come *superiorem non recognoscens*. Inoltre, l'avvento della post-modernità ha reciso l'antico legame tra l'identità dei cittadini e lo Stato-nazione, accelerando il superamento delle sovranità nazionali anche grazie alla commistione tra queste ultime e le istituzioni sovranazionali.

Questa epocale trasformazione non è avvenuta però senza conseguenze: erodendo il concetto di nazione, la post-modernità ha indebolito il luogo tradizionale dove, per molti secoli, le persone erano riuscite a trovare un riconoscimento pubblico delle proprie identità. È probabilmente vero che, come ricordato da Anderson, il termine *nation-ness* è nato come un artefatto culturale immaginato ma, al contempo, tale artefatto ha avuto il merito di creare un terreno sociologico nel quale riconoscere e ricomporre le divergenze tra i cittadini appartenenti ad una stessa comunità. Nel passato, un modo appropriato per esprimere questo riconoscimento era il concetto di lealtà o patriottismo: nonostante tutte le loro differenze, i cittadini di una nazione potevano trovare il proprio posto all'interno dello Stato-comunità condividendo il loro comune sentimento di appartenenza alla nazione. L'idea di *nation-ness* ha pertanto contribuito a forgiare un consenso politico e psicologico intorno ad un'identità collettiva, in modo non dissimile da come la vittoria della nazionale di calcio ai campionati mondiali unisce le persone nei festeggiamenti nelle strade. Questo consenso psicologico condiviso è stato però man mano eroso dal post-modernismo al punto che «l'identità nazionale non gode più di preminenza come identità psicologica rivendicante la massima lealtà da parte degli individui. Essa si ritrova invece a dover competere con altre identità in un libero mercato delle identità» (Billing 2018, 249). Per tornare alla metafora calcistica, questo processo presenta numerose analogie con l'attitudine psicologica di un appassionato di calcio il quale, invece che celebrare le vittorie della squadra in cui milita un particolare giocatore, decidesse di tifare per i successi personali di quel giocatore in ragione delle sue abilità individuali. In definitiva, l'avvento della post-modernità ha infragilito non solo «il ruolo dello Stato-nazione inteso come *sistema di delimitazione spaziale e di regolazione istituzionale* dei processi interni ed internazionali di potere» ma anche quale luogo «di legittimazione e di appartenenza collettiva» dei suoi cittadini (Nevola 2007, 3).

Il concetto di identità collettiva legato alla lealtà per il proprio paese è stato quindi sostituito con quello di identità individualizzata fondato sull'autodeterminazione, favorendo la nascita delle c.d. *identity politics* ovvero «a wide range of political activity founded in the shared experiences lived by the members of certain social groups [...] reclaiming ways of understanding their distinctiveness [...] with the goal of greater self-determination» (Heyes 2016). Il diffondersi delle *identity politics* costituisce un fenomeno comune nelle nostre società contemporanee, ed è strettamente legato al processo di globalizzazione e alla frammentazione psicologica del riconoscimento collettivo delle identità. Come ricordato da Taylor oltre vent'anni fa, «un tempo il riconoscimento non costituiva mai un problema; c'era un riconoscimento generale, connaturato all'identità derivata socialmente per il semplice fatto che quest'ultima si basava su categorie sociali che tutti davano per scontate» (Taylor 1998, 20). Oggi, invece, il riconoscimento delle identità è strutturalmente influenzato dalla percezione che ognuno di noi ha della propria *autenticità* (Trilling 1969), ossia dalla capacità di definire un personale e intimo modo di essere e di rimanervi fedele. Di conseguenza, nell'epoca post-moderna «un'identità prodotta interiormente, personale, originale non fruisce dell'antico riconoscimento *a priori*» fondato sulla comune idea di nazione o di popolo «ma deve conquistarselo attraverso uno scambio e può non riuscire nel suo tentativo» (Taylor 1998, 20). Le *identity politics* si sviluppano nel solco di questa trasformazione, fornendo agli individui valide ragioni per rivendicare la propria autenticità.

Per rispondere a tale bisogno, il cosmopolitismo ha provato ad immaginare un nuovo ordine politico globale in grado di incanalare le richieste di riconoscimento dei propri cittadini all'interno dei presupposti del costituzionalismo liberale che, per alcuni secoli, era riuscito a salvaguardare il disaccordo politico tra i membri di una comunità. Promuovendo a livello sovranazionale il valore universale dei principi di libertà, uguaglianza e dignità umana, questo processo ha dato avvio alla proliferazione di carte internazionali dei diritti redatte al fine di dare impulso alla diffusione globale di tali regole. Assumendo quasi i contorni di una moderna «religione civile» (Debray 1989, 173), la teoria dei diritti umani universali ha così gradualmente sostituito il senso di appartenenza che univa i cittadini di una stessa nazione con la valorizzazione del loro «diritto ad avere diritti» (Arendt 1996, 413).

In questo modo, tuttavia, il cosmopolitismo ha trapiantato una solida teoria normativa su un contesto politico e sociologico liquido, amplificando il fenomeno delle *identity politics*; come ricordato da Graber, infatti, «cosmopolitan identities based on commitment to universal human rights that underlie much contemporary constitutionalism are too thin for most citizens» (Graber 2018). Di conseguenza, il tentativo di costruire un terreno comune promuovendo i diritti soggettivi degli individui non ha interamente risolto «il problema prioritario delle nostre società, che è quello di promuovere una vita condivisa» da individui tra loro diversi (Harouel 2018, 93). Per quanto animato da un nobile intento, lo sforzo di far coesistere le domande di riconoscimento della propria autenticità con la pretesa universale di garantire libertà e uguaglianza ha dato voce al motto «sii te stesso e rivendicalo nei confronti degli altri». Questa domanda di rivendicazione identitaria ha però incidentalmente modificato l'idea stessa di uguaglianza come inclusione in un contesto politico più ampio, producendo effetti quasi paradossali per il costituzionalismo post-moderno: pensata come strumento per proteggere e rafforzare l'uguaglianza tra le persone, la teoria dei diritti umani è oggi utilizzata dalle *identity politics* per intensificare il disaccordo politico.

Un esempio può aiutare a comprendere tale processo. Durante gli anni '60, il movimento americano per i diritti civili si è avvalso della dottrina dei diritti umani per promuovere l'uguaglianza e la giustizia sociale, combattendo le discriminazioni a lungo subite dagli afroamericani. Lo scopo di tale movimento era quello di sollecitare un cambiamento politico e sociale che favorisse l'inclusione delle persone di colore emarginate, esigendo che esse fossero trattate dalla società con gli stessi diritti riservati alla maggioranza bianca. Questa domanda di inclusione sociale è ben sintetizzata dal famosissimo discorso tenuto da Martin Luther King al Lincoln Memorial il quale auspicava che «one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal"». Solo qualche anno più tardi, il testimone di questa battaglia è stato raccolto dal movimento delle Black Panthers o da pensatori come Malcolm X che, pur ispirandosi alle idee di Martin Luther King, hanno tuttavia poggiate le loro rivendicazioni sul bisogno per gli afroamericani di «trovare in se stessi l'orgoglio per quel che erano e non per ciò che la società generale voleva che fossero» (Fukuyama 2019, 123). Questa impostazione si riflette ai nostri giorni anche sulle politiche del Movimento Black Lives Matter (BLM) che, nato con il meritorio intento di combattere la brutalità della polizia americana contro le vittime di colore, ha finito per alimentare il fenomeno delle *identity politics*, plasmando una visione della società frammentata in gruppi confliggenti (Fukuyama 2019). Mentre Martin Luther King combatteva per l'inclusione della componente afroamericana all'interno della società americana, BLM rivendica il riconoscimento dei suoi membri proprio in virtù delle loro differenze identitarie rispetto alla società dominante. Questo diverso approccio spiega perché alcuni attivisti di BLM hanno recentemente richiesto la rimozione della statua di Jefferson dal campus della Hofstra University poiché celebrativa di una figura storica che, attraverso i suoi comportamenti, aveva favorito il sorgere di una società schiavista, mentre, paradossalmente, il discorso di Martin Luther King aveva utilizzato proprio le parole scritte da Jefferson nella Dichiarazione di Indipendenza per promuovere l'uguaglianza e la libertà in tutta la nazione.

Nonostante condividano in origine una causa comune, il movimento dei diritti civili e quello BLM divergono rispetto alle strategie utilizzate e alle politiche identitarie rivendicate: «the demand is not for inclusion within the fold of "universal humankind" on the basis of shared human attributes; nor is it for respect "in spite of" one's differences. Rather, what is demanded is respect for oneself *as* different» (Kruks 2001, 85).

#### 4. JUDICIAL POLITICS, DIRITTI UMANI E LA NASCITA DEI NUOVI SOVRANISMI

Promuovendo un riconoscimento pubblico delle identità basato sulle differenze tra gruppi sociali in forza dei principi di libertà e non discriminazione, il fenomeno delle *identity politics* ha inciso in modo

significativo sull'interpretazione dei diritti fondamentali e sulla teoria classica del costituzionalismo liberale. Intersecandosi con l'adozione di costituzioni rigide che contengono lunghi cataloghi di diritti e con la proliferazione sovranazionale di carte dei diritti direttamente applicabili, il fenomeno delle *identity politics* si è così legato allo sviluppo del neo-costituzionalismo, ossia una teoria del diritto costituzionale liberale che enfatizza il ruolo della *judicial review* (nazionale e sovranazionale) nella tutela dei diritti al fine di ridurre le inuguaglianze e i privilegi diffusi nelle nostre società democratiche (Hirshl 2007). In questo modo, la teoria del neo-costituzionalismo ha prodotto uno slittamento di potere dalle istituzioni rappresentative agli organi giurisdizionali, giuridicizzando le politiche e depoliticizzando la sfera pubblica (*juristocracy*), perché, come ricordato da Hirshl, «there is now hardly any moral, political, or public policy controversy in the new constitutionalism world that does not sooner or later become a judicial one» (Hirshl 2004, 71). Le rivendicazioni alla base delle *identity politics* hanno tratto vantaggio dalla *juristocracy*, trovando nel giudiziario (e in particolare nelle Corti costituzionali e sovranazionali) il luogo pubblico privilegiato dove cercare risposta alle proprie pretese. Inserendosi nei canali giurisdizionali, le *identity politics* hanno trasformato – anche con l'utilizzo della *strategic litigation* – il processo di mediazione dialogica tra diverse identità in una rivendicazione dialettica.

L'alleanza tra *juristocracy* e *identity politics* ha prodotto due rilevanti conseguenze. In primo luogo, con l'introduzione di rivendicazioni emotivo/identitarie all'interno di controversie giuridiche, essa tende a plasmare lo stesso linguaggio dei diritti umani. Traducendo in termini giuridici tale domanda di riconoscimento, le *identity politics* condizionano il processo logico-argomentativo dei giudici, connotando la tutela giurisdizionale dei diritti umani di elementi psicologici soggettivi che hanno a che fare più con la percezione che il ricorrente ha della propria identità ferita che con l'effettiva violazione di un suo diritto costituzionalmente protetto. Si pensi, ad esempio, alla decisione della Seconda Sezione della Cedu nel famoso caso *Lautsi v. Italia* (2009), in cui il giudice europeo ha sancito l'incompatibilità della esposizione dei crocifissi nelle aule scolastiche italiane con le norme della Convenzione, ritenendo che la presenza di tale simbolo potesse essere «*emotivamente fonte di turbamento* per studenti di altre religioni o per coloro che non professano alcuna religione» (par. 55 corsivo aggiunto). Al di là della soluzione adottata, colpisce come il processo argomentativo dei giudici abbia considerato rilevante per la decisione la *percezione emotiva* provocata al ricorrente dal simbolo esposto; qualche anno più tardi (2011), la stessa sentenza della Grande Camera ha infatti messo in luce che «la percezione soggettiva [dei ricorrenti] non può essere sufficiente a caratterizzare una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione» (par. 66), dal momento che, come ulteriormente precisato dal giudice Power nella sua *concurring opinion*, «il criterio, per stabilire se vi sia stata violazione [di un diritto della Convenzione] non è l'esistenza di un [generico] “turbamento” ma quella di una [concreta] “coercizione”». In definitiva, dunque, benché le argomentazioni dei giudici della Seconda Sezione siano state poi annullate dalla Grande Camera, esse mostrano come la narrativa delle *identity politics* sia in qualche misura penetrata nel linguaggio usato dai giudici dei diritti umani.

In secondo luogo, e in modo ancor più rilevante, tale processo ha inciso sul ruolo tradizionalmente affidato ai giudici costituzionali che, chiamati oggi a decidere su questioni politiche fortemente divisive (Hirshl 2004, 72), dismettono i panni di legislatori negativi per indossare le vesti di attori del riconoscimento pubblico delle identità. Tale trasformazione rischia di incidere sulla percezione che i cittadini hanno delle Corti, di cui conoscono (in modo spesso sommario e approssimativo) le soluzioni finali senza comprenderne le argomentazioni profonde. Il risultato è che, sempre più di frequente, le sentenze dei giudici vengono percepite – a torto o a ragione – come decisioni prese da élites tecnocratiche lontane dalla (presunta) «volontà generale» del popolo, dai suoi bisogni, dai suoi interessi. I giudici stanno così diventando i principali attori dell'arena costituzionale poiché a loro ci si rivolge per colmare la lacuna tra il disaccordo sul riconoscimento di certi nuovi diritti e l'evoluzione della coscienza sociale che li supporta. Questo processo è particolarmente evidente quando, utilizzando il testo costituzionale come un *living document*, le corti decidono di farsi «avanguardia isolata» nel dettare «il senso di marcia» (Zanon

2017, 15) attraverso «l'invenzione»<sup>2</sup> di nuovi diritti, finendo però talvolta per nutrire lo scontro politico tra vecchio e nuovo costituzionalismo e, con esso, il disaccordo politico all'interno delle nostre società.

In definitiva, la stretta relazione tra *juristocracy* e *identity politics* ha cambiato sia gli attori che il linguaggio della richiesta di riconoscimento pubblico delle identità perché «the judicialization translates cultural, ideological, and political issues into arguments that are based on precedents and laws» (Pin 2019, 242). Ma questa trasformazione, di converso, ha prodotto un indebolimento strutturale degli organi rappresentativi e del processo deliberativo che, a lungo, sono serviti a canalizzare il disaccordo politico all'interno di regole e procedure democratiche (Baroš *et al.* 2018, 14). Questo processo ha così contribuito a rinfoculare la retorica anti-elitista che è alla base del successo mediatico e politico dei movimenti populistici a livello globale. Innanzitutto, ampliando la distanza tra le persone e coloro che devono assumere le decisioni, la *juristocracy* ha regalato ai partiti nazionalisti il perfetto nemico da combattere. Inoltre, promuovendo la dottrina universale dei diritti umani attraverso il linguaggio delle *identity politics*, il neo-costituzionalismo ha consentito che «liberal neutrality flattened questions of meaning, identity, and purpose into questions of equality and fairness» e, pertanto, «it misses the anger and resentment that animate the populist revolt; it lacks the moral and rhetorical and sympathetic resources to understand the cultural estrangement, even humiliation, that many working class and middle class voters feel; and it ignores the meritocratic hubris of elites» (Sandel 2018).

Tutti i fenomeni finora descritti hanno trovato un terreno fertile nell'Ue, dove i movimenti sovranisti stanno sfruttando il crescente sentimento antielitista dei cittadini. Da sempre alla ricerca di un'identità emotiva comune, l'Europa sembra oggi incapace di risolvere il tema delle identità: come ricordato da Guibernau, infatti, l'identità nazionale e quella europea differiscono sostanzialmente tra loro poiché «the sense of belonging and attachment that defines the former tends to be replaced by an instrumentalist, rational or functionalist approach regarding membership of the latter» (Guibernau 2011, 311-312).

## 5. LA RICERCA DI UN'IDENTITÀ PAN-EUROPEA

L'inflazione e l'incertezza delle identità tipiche dell'età post-moderna hanno scandito come un ritornello il processo di integrazione europea. L'«apertura cosmopolitica del costituzionalismo» (Ridola 2018, 9) che si manifesta attraverso la nascita di sistemi sovranazionali globali ha acuito lo sradicamento delle identità e favorito lo sviluppo delle teorie neo-costituzionalistiche. In un simile contesto, come l'Ue ha giocato e gioca la sua partita? A partire da questa domanda, il tentativo che accompagnerà nelle prossime pagine è quello di ripercorrere la storia dell'Ue osservandola attraverso le lenti dello speciale intreccio identitario europeo. Tenendo conto dello sviluppo teorico offerto nella prima parte del lavoro, si può provare a rileggere il processo di integrazione europea come la storia dell'incontro/scontro tra diverse identità originato dal tentativo di dare corpo al motto europeo *uniti nella diversità*. In primo luogo, infatti, il processo di costruzione dell'Europa unita ha dovuto misurarsi con la ricerca di un'identità pan-europea capace di fissare i tratti comuni di un'unione sempre più stretta tra le nazioni. In secondo luogo, tale processo si è sovrapposto alle identità e alle tradizioni culturali e giuridiche degli Stati membri, sospinte a flettersi per far posto alle decisioni comunitarie. Infine, l'affermazione delle identità individuali tipica dell'epoca post-moderna incide sul processo di ridefinizione identitaria, indebolendo i presupposti sociologico-psicologici del riconoscimento delle identità pubbliche e generando il paradossale ritorno sulla scena europea dei nazionalismi che, rivendicando in modo a volte violento la sovranità perduta, mettono a rischio il futuro stesso dell'integrazione. Prima di entrare nel vivo del percorso, è però bene rivelare fin d'ora come il tentativo a cui si aspira si svilupperà con tutte le inevitabili approssimazioni,

---

<sup>2</sup> Il termine è qui utilizzato nell'accezione fornita da Grossi, «come un latinismo, dandole il contenuto che [...] hanno il verbo "invenire" e il sostantivo "inventio", ossia un cercare per trovar qualcosa, un reperire» (Grossi 2017, 1).

nella consapevolezza di dover qui attutire, lambendo e dando per presupposta, la densità di tematiche evocate e di non poter restituire la complessiva ricchezza del dibattito dottrinale che ne è scaturito.

La nascita dell'Ue è stata ispirata da una forte pulsione ideale, già latente dall'epoca medievale ma diventata nel tempo meno utopistica, ossia immaginare una struttura politica sovranazionale entro la quale le nazioni potessero coesistere tra loro pacificamente, arginando la deriva sciovinista dei nazionalismi che, nel corso del '900, avevano trascinato il continente europeo e il mondo intero nella Seconda guerra mondiale. L'obiettivo era quello di gettare le condizioni per il perseguimento di una solidarietà *de facto* tra i popoli europei, possibile solo all'interno di una nuova comunità (Flynn 2014, 185), al fine di prevenire i conflitti tra le nazioni, a partire dall'atavico scontro tra Francia e Germania. Tale spirito traspira dalle voci di tutti i padri fondatori d'Europa: non solo dalla Dichiarazione di Schuman ma, ancor prima, dal Manifesto di Ventotene e dalle parole pronunciate da Jean Monnet durante il discorso ad Algeri nel 1943: «Non ci sarà pace in Europa se gli stati si ricostituiranno in base alla sovranità nazionale, con le sue implicazioni di prestigio politico e protezionismo economico».

Il progetto europeo non nasceva quindi come intrinsecamente volto a smantellare l'idea stessa di nazione quanto, piuttosto, con l'intento di creare uno spazio in cui «mantenere quello che c'è di umano e di nobile in queste forze nazionali, pur coordinandole verso uno scopo di civiltà supernazionale che possa equilibrarle, riassumerle e comporle in una corrente irresistibile di progresso» (De Gasperi 1951). È questo il cuore della *European way* tramite la quale gestire l'unità e la diversità, senza percepire l'identità degli altri come un limite ma come un pilastro necessario per la fondazione di «a political community among those who are different» (Innerarity 2018, 116).

La solidità di tali premesse si è però fin da subito dovuta misurare con l'avvento di quella che Beck definisce la seconda modernità, dove una graduale rottura del nesso tra Stato-nazione e società civile (Beck 2000) ha iniziato a far vacillare le fondamenta dell'identità nazionale. Questo vacillare ha nel contempo contribuito a portare in superficie una significativa lacuna dell'integrazione europea. L'Ue non è infatti riuscita a convogliare nel suo progetto politico l'idea di un'identità pan-europea nell'alveo della quale intessere un solido legame tra l'identità sovranazionale e le identità nazionali. Non che una riflessione su questo tema non sia mai stata condotta: fin dagli anni '70, molteplici sono le riflessioni che sono state distillate in contributi dottrinali, ma anche in documenti istituzionali. Proprio in quel decennio si colloca, infatti, la Dichiarazione sull'identità europea redatta dai Ministri degli esteri degli allora nove Stati membri (1973). Ciononostante, ha prevalso un approccio sensibilmente diverso, che si riflette nell'accoglimento del metodo funzionalista e, poi, neo-funzionalista i quali «virtually took human agency out of the causal story» (Cross 2002, 230): l'integrazione europea e la creazione della comunità politica, frutto di tale processo, erano essenzialmente guidate da una prospettiva di stampo utilitaristico, basata sull'efficienza politica del sistema nel suo complesso (Olsen 2005). L'obiettivo politico originario dell'Ue, che aveva scelto come terreno di partenza il campo economico, in «una sorta di gioco di specchi tra mercato, politica e diritto» (Pino 2007), nel tempo sembra aver visto affievolire il suo connotato politico abbracciando le ragioni della sola razionalità economica. Ne è esempio lo stesso concetto di cittadinanza europea che crea benefici tangibili, soprattutto in una prospettiva economicamente orientata, senza però radicare l'appartenenza dei cittadini europei ad un qualsiasi altro più ampio concetto di *nazione*, intesa – per dirla con Anderson – quale comunità immaginata. Come scriveva Cartabia, la cittadinanza europea «ha assunto i connotati di una forma di trattamento privilegiato degli stranieri-cittadini comunitari nell'ambito degli Stati membri, piuttosto che quelli di un vero e proprio status dei cittadini europei nell'ambito dell'ordinamento comunitario» (Cartabia 1995, 1).

L'approccio funzionalista ha avuto certamente il merito di costruire un'unità economica forte e, quindi, realizzare una delle condizioni essenziali per assicurare un periodo di pace mai sperimentato prima nel continente europeo (Caravita 2015). Ma, d'altro canto, lo slittamento dal piano politico a quello economico delle ragioni ultime che avevano animato il progetto europeo ha prodotto un'eterogenesi dei



fini che ha lentamente messo in secondo piano il problema della definizione dei contorni di un *demus* europeo dentro una pluralità e disomogeneità di *demoi* (Violini 2018). Pur messa in secondo piano, la latente tensione tra Europa e Stati membri sulla compressione e/o sopravvivenza delle identità nazionali ha però accompagnato tutto il cammino dell'integrazione, riemergendo proprio in concomitanza delle sue tappe più significative. Basti ricordare il voto contrario del popolo danese al referendum sulla ratifica del Trattato di Maastricht; ciecamente etichettata come *false consciousness* (Weiler 2018, 630), tale opposizione era invece fondata sul timore di perdere o, per lo meno, di veder vacillare la propria identità nazionale.

## 6. LA PARABOLA DEL COSTITUZIONALISMO SOVRANAZIONALE EUROPEO

Al fine di sopire questa tensione e di attenuare il persistente disaccordo politico tra istituzioni nazionali ed europee, l'Unione ha dato corso ad un processo di revisione semipermanente dei Trattati (de Witte 2002) segnando la struttura del pensiero europeo e delineando le tappe di un processo che avrebbe dovuto portare alla redazione di una vera e propria Costituzione poiché «Europe's constitutional treaty would credibly establish a paramount normativity, which is indispensable to a credible entry in our dictionary of European identity» (von Bogdandy 2005, 314). Ma l'aspettativa di collocare nel dizionario la voce *identità europea* si è infranta contro l'opposizione di parte dello stesso popolo europeo.

A fronte dell'insuccesso del tentativo di unire il *demus* europeo sotto una Costituzione sovranazionale e nel tentativo di uscire dalle secche del processo di costituzionalizzazione, l'Europa si è così diretta verso la garanzia dei diritti, sospinta anche dai venti delle teorie neo-costituzionalistiche. Una virata, questa, che ha sfruttato la spinta già impressa al processo di integrazione dai giudici europei che, a partire dagli anni '60, avevano mostrato una spiccata sensibilità nel «compiere un'opera propriamente pretoria» (Pinelli 2008) teleologicamente orientata alla tutela dei diritti fondamentali i quali, grazie al richiamo al combinato tra le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e la Cedu, sono stati poi ricompresi nei principi generali del diritto comunitario (sent. *Stauder* 1969) dando vita ad un «unwritten bill of rights» (Schütze 2012). L'attenzione mostrata dai giudici nel non sacrificare sull'altare delle libertà economiche i diritti dei cittadini europei si è così intrecciata con la redazione della Carta di Nizza e ha portato, nonostante alcune iniziali resistenze poi superate a seguito dell'equiparazione del suo valore giuridico a quello dei Trattati (Trucco 2013), ad accrescere l'importanza dei diritti umani nel processo di costituzionalizzazione europeo.

La Carta è pertanto diventata elemento cardine di un ininterrotto processo di «integration through rights» (Cappelletti *et al.* 1986). I diritti fondamentali vengono infatti concepiti come la grammatica di un linguaggio comune, come elemento di rifondazione della cittadinanza europea (McCrudden 2002), così che dalla narrativa dei diritti umani e dalla loro armonizzazione all'interno degli Stati membri si sarebbe potuta mutuare una strada efficace per il processo di integrazione oltre che una risposta alla domanda di identità europea (Pace 2001). È al Bill of Rights europeo che si guarda quale pilastro su cui rifondare il patto costituzionale, dal momento che l'unità politica «depends on being able to agree about practices while disagreeing about their justifications» (Appiah 2007) o, come sostenuto da Jones, la dottrina dei diritti umani «enables us to set out the rights that people should enjoy in a context of diversity independently of the doctrines that make up that diversity» (Jones 2001, 39).

Un'unità politica che diventava ancora più impellente a motivo di un'altra tappa fondamentale e critica del processo di integrazione europea: l'allargamento ai paesi dell'ex blocco sovietico che ha avuto corso nel 2004 e nel 2007. Quest'ultimo ha accresciuto i fattori di diversità presenti nel contesto europeo, includendo paesi che possedevano una cultura giuridica lontana dai tratti tipici della storia delle democrazie liberali dell'Europa occidentale. Non per niente, tali Stati vennero sottoposti ad una

procedura di adesione particolarmente complessa che prevedeva una costante valutazione sulla conformità dello Stato alle tre condizioni fissate nel vertice di Copenaghen del 1993. Il riconoscimento e l'adesione da parte degli ex Stati sovietici all'insieme di principi, valori e diritti veniva concepito come un presupposto per l'allargamento e per la costruzione di una sfera pubblica europea più diversificata ma pur sempre unita. Più realisticamente, tale condivisione era maggiormente collocabile nella sfera degli obiettivi piuttosto che in quella dei presupposti benché fin dalla redazione della Carta di Nizza fosse mancata una riflessione sugli strumenti che avrebbero favorito il suo raggiungimento (Agh 2017). Il fatto che l'allargamento avrebbe costituito una delle più grandi sfide per l'Europa, per la sua identità e per l'identità degli Stati membri, non è stato forse colto in tutta la sua portata dirompente (Blokker 2006)<sup>3</sup>. Essa ha infatti rappresentato «un fattore propulsivo per l'elaborazione della Carta» anche se «la “riforma dei diritti” e la “riforma dei poteri” a Nizza hanno [...] seguito binari distinti e paralleli» (Cartabia 2001, 126).

Il linguaggio dei diritti umani è però soggetto ad una doppia grammatica: una universalizzante e una intrinsecamente individualizzante che possono entrare in conflitto tra di loro, soprattutto se non sono accompagnate da un processo di composizione degli interessi svolto all'interno di un dialogo politico-rappresentativo. Nell'unicità dell'esperienza europea, i diritti umani vengono innestati in una *governance without government*, debole nel creare le situazioni politico-costituzionali del confronto e della decisione politica, altrettanto debole nel costruire un rapporto dialogico tra attori politici e giurisdizionali e retta da istituzioni tecnocratiche accusate di essere afflitte da un perdurante deficit democratico e politicamente distanti dai problemi dei cittadini europei. Quando il rafforzamento dei diritti umani viene collocato in un simile sistema, accade che l'accento si fissa in particolar modo sull'individualizzazione della domanda di riconoscimento.

I crescenti ricorsi e rinvii pregiudiziali sollevati dai giudici nazionali spingono pertanto i loro colleghi sovranazionali a doversi confrontare con le richieste di piccoli gruppi o singoli individui che hanno intravisto nella Corte di Giustizia (e, analogamente, nella Cedu) un canale di rivendicazione della propria identità, spesso scalfita da una realtà nazionale che sembra resistere al suo riconoscimento pubblico: «international courts are often in a position where they have to decide whether a domestically unpopular minority deserves protection from international law. Many of these cases impinge on some aspect of a polity's identity» (Voeten 2017, 17). Introdotto nell'arena europea con un intento unificante, l'ineradicabile linguaggio dei diritti ha così iniziato ad essere utilizzato come lessico delle *identity politics*, per riaffermare particolari identità in sede giurisdizionale «ampia[ndo] e integra[ndo] i tradizionali modi di lotta politica» (Scaccia 2017, 26) e investendo i giudici europei del ruolo di *human rights adjudicators* (de Burca 2013).

Il sistema sovranazionale e multilivello europeo ha quindi di fatto favorito la moltiplicazione degli attori e dei luoghi in cui poter rivendicare la propria identità; attori e luoghi che sono stati talvolta chiamati in causa non solo come strumento di generale garanzia contro-maggioritaria ma anche come strumento per opporsi alla stessa identità nazionale. In nome dell'universalità di certi diritti (in particolare del principio

---

<sup>3</sup> La stessa Corte di giustizia è stata toccata dall'inclusione di nuovi Stati membri. Cfr. *ex multis*, Pollicino (2010, 137), il quale si domanda se l'allargamento europeo ad Est (anche del Consiglio d'Europa) abbia portato la Corte di giustizia e la Cedu a «sviluppare una nuova strategia argomentativa e finanche una nuova sensibilità», osservando in proposito un'opposta attitudine che connota le due giurisprudenze post-allargamento. Una certa cautela nell'accoglimento all'interno della Corte di giustizia dei giudici provenienti dai paesi dell'Est traspare anche dalla stessa composizione e organizzazione della Corte di Lussemburgo. Riprendendo Dumbrovsky (2013, 29), «Compared to previous enlargement rounds, the ten new ECJ judges from Central and Eastern European countries had a significant quantitative leverage at the Court and theoretically may have influenced the way things are done at the Court». L'A. osserva, in particolare, come la suddivisione dei giudici nelle sezioni abbia impedito la formazione di coalizioni regionali e come dopo le tornate elettorali (2006 e 2009) per la presidenza delle sezioni, la nomina non sia in entrambi i casi ricaduta su giudici provenienti dai nuovi Stati membri.

di non discriminazione), i ricorrenti chiedono alle corti europee di regolare aspetti della loro vita sociale che risulterebbero difficilmente regolabili all'interno delle tradizioni costituzionali del proprio Stato (Tega 2012). Questo porta a mettere in discussione il nucleo delle tradizioni giuridiche del proprio paese o, ancora di più, con l'incidere sui luoghi rappresentativo-democratici che, tradizionalmente, sono stati utilizzati per riconoscere il bilanciamento tra identità costituzionali e cambiamenti nel tessuto sociale.

Non è qui possibile elencare né tanto meno approfondire la profusione di simili ricorsi e delle risposte offerte dai giudici sovranazionali. Basti però menzionare a titolo esemplificativo l'attrito oggi non ancora del tutto sopito e generato dal caso *Sejdic e Finci v Bosnia Erzegovina* (2009), all'esito del quale la Cedu ha riconosciuto la violazione del principio di non discriminazione della Costituzione e della legge elettorale bosniaca che richiede, per concorrere alle elezioni presidenziali e a quelle della Camera alta, un'auto-identificazione in una delle tre nazionalità (bosniaca, croata e serba) qualificate – all'esito degli Accordi di Dayton – come *popolo costituente*; auto-identificazione non gradita dai ricorrenti, l'uno appartenente alla minoranza rom e l'altro di origine ebrea (Benedetti 2017). Se guardata attraverso gli occhi dei giudici di Strasburgo, il caso non avrebbe potuto concludersi diversamente, per il timore di aprire uno spiraglio di legittimazione a disposizioni discriminatorie; al contempo, dal punto di vista del Parlamento e del popolo bosniaco, la soluzione da offrire per sanare la violazione non sarebbe probabilmente così immediata, inserendosi sulla fragile pace dei Balcani (Pin 2019), in un contesto giuridico costruito su un equilibrio precario figlio della drammatica storia dello Stato bosniaco (McCrudden e O'Leary 2013). Tanto che, nonostante due successive sentenze (*Zornic* 2014 e *Pilav* 2016) e le varie sollecitazioni del Consiglio d'Europa, nulla è cambiato se non un ulteriore rallentamento delle procedure di adesione della Bosnia all'Ue.

Come questo caso esemplifica, indirizzate verso un intenso *judicial activism*, le corti europee – talvolta correttamente e talvolta eccedendo nel loro compito – hanno consegnato standard legali di protezione di taluni diritti la cui assimilazione entro i sistemi costituzionali nazionali viene imposta agli Stati membri, impattando sulle loro politiche interne (Alexander 2018). Una imposizione che è suscettibile di essere accolta dalla maggioranza della società civile come una deviazione dal solco della propria tradizione costituzionale, soprattutto qualora nel giudizio si sia posta la problematica di un bilanciamento tra la protezione del diritto e la clausola di salvaguardia dell'identità nazionale risolta a detrimento di quest'ultima. Il riconoscimento della protezione giuridica di alcune pretese individuali che accende il conflitto dentro i confini nazionali, mutuato da un linguaggio che avrebbe dovuto contribuire alla creazione di un *noi* europeo, viene pertanto accolto come un'ingerenza nella propria sfera di competenze da parte di un organo esterno, privo di legittimità democratica e spinto da una pulsione elitaria.

Tutto ciò incentiva un incremento dei fattori che fomentano un *litigation boom* sul piano della rivendicazione identitaria che rischia però di evolversi in una sorta di *litigation boomerang*. In uno scenario come quello attuale, caratterizzato dalla proliferazione di sfide che affliggono trasversalmente i cittadini europei, questo trend si incaglia all'interno di un circolo vizioso che mette a repentaglio la stessa solidarietà tra i popoli europei (Barnard 2006).

Esso fallisce infatti nel placare lo scontro, nell'instillare nei cittadini europei un senso di lealtà e di fiducia nei confronti delle proprie istituzioni e nel fortificare la percezione di condivisione di una comune identità. Tutto questo, oltre a minare le fragili fondamenta di un patriottismo costituzionale europeo, va ad alimentare il fenomeno populista (Voeten 2017, 15-16).

Il senso di lontananza tra istituzioni europee e cittadini, la percezione tecnocratica delle istituzioni sovranazionali e la deriva elitaria delle Corti sovranazionali sono alcuni degli elementi su cui fanno leva i populismi europei che in molti casi assumono le vesti di nuovi nazionalismi/sovranismi. A partire da queste mancanze, non è un caso come nelle agende politiche di numerosi partiti populistici si siano e si stiano affacciando una pluralità di tentativi che mirano a riproporre la nazione quale terreno di

radicamento della propria identità. Tanto che oggi possiamo testimoniare un tentativo di ri-nazionalizzazione dello spazio europeo con la ricomparsa di termini come nazione e nazionalismo che il globalismo sembrava aver superato; reagendo alla paura dettata dalla mancanza di un'identità europea e anche a motivo dello sforzo di superare questa assenza attraverso corti che cercano di razionalizzare la narrativa sui diritti umani, in Italia, in Polonia, in Ungheria e in molti altri paesi, nuovi nazionalismi hanno proposto la propria narrativa demagogica con l'obiettivo di restaurare il luogo che storicamente ha consentito alle persone di creare e condividere le proprie identità e che, a quanto pare, non è andato del tutto in rovina (Techau 2016); «nelle nazioni consolidate il nazionalismo, lungi dall'essere un umore intermittente, ne costituisce la condizione endemica» (Billing 2018, 15-19).

Usando come traiettoria il tema identitario, ecco che la parabola del processo di integrazione europea raggiunge il suo vertice parossistico nell'effetto paradossale di un sistema sovranazionale che, sorto per contenere la degenerazione dei nazionalismi come unità tra nazioni, vira verso un tentativo di unità tra popoli e, ancora, di un'unità tra individui che deve però fronteggiare il ritorno dei nazionalismi, sintomo di un'incapacità di dare risposta (o, forse, di offrire un più adeguato luogo di risposta) ad un frammentato e complesso problema identitario.

## 7. LA QUESTIONE UNGHERESE: LA RIELABORAZIONE DEL NAZIONALISMO ATTRAVERSO LA NARRATIVA DELLE *IDENTITY POLITICS*

Tra i numerosi esempi di questa parabola nel panorama europeo, l'Ungheria offre un punto di osservazione doppiamente privilegiato. Da un lato, infatti, il caso ungherese esprime plasticamente la tensione tra identità popolare ed élites; dall'altro, essa rientra tra quei paesi dell'ex blocco sovietico i quali, in occasione del quinto allargamento che ha coinvolto il fronte orientale europeo, hanno maggiormente sfidato la questione identitaria nel nostro continente. I neo-nazionalismi, come quello portato avanti da Fidesz, poggiano sul bisogno umano di un'identità e sul bisogno storico di un'identità nazionale, trovando il proprio motore nella diffusione generalizzata delle *identity politics*. Partendo da tali bisogni, Orban ha utilizzato quale megafono del dissenso popolare «a tell-tale possessive language» (Canovan 2000, 419) che, inserito pienamente nel solco delle *identity politics*, riflette la lotta post-moderna per il riconoscimento pubblico della propria identità intesa come differenza rispetto agli altri (Tushnet 2018). Contro questi *altri*, identificati come il nemico che conduce alla disgregazione dell'identità nazionale, il Governo e il Parlamento hanno dato avvio ad un'intensa saga di produzione normativa (Halmai 2017; Uitz 2017). Ma chi sono questi *altri* contro cui si indirizza il programma politico di Orban? A comprendere in chi venga identificata tale alterità possono venire in soccorso alcuni esempi che corrispondono, pur attraverso ovvie semplificazioni, a tre differenti narrative utilizzate da Orban per immaginare una nuova identità costituzionale ungherese: la narrativa politica, la narrativa culturale/religiosa e la narrativa anti-elitista.

Sul piano politico, Orban identifica nel comunismo (e più in generale nei partiti di sinistra) lo storico nemico da combattere per ripristinare l'identità del popolo ungherese. Tale battaglia è condotta in termini normativi ma anche simbolici, come testimonia la rimozione della statua dell'eroe antisovietico Nagy, un tempo celebrato dallo stesso Orban con un appassionato discorso durante le celebrazioni svoltesi nel 1989 in occasione della sua risepoltura e oggi invece additato come un nemico del popolo. Quasi ironicamente, Orban ha così prodotto il classico effetto paradossale insito nelle *identity politics*: con la rimozione della statua di Nagy, giustificata in virtù della sua affiliazione politica, Orban distorce ed indebolisce la storia dell'indipendenza ungherese intaccando, al contempo, la sua stessa identità nazionale.

Sul piano della narrativa culturale/religiosa, il programma di Orban promuove e ridefinisce una serie di valori religiosi storico-tradizionali al fine di arricchire il lessico della nuova identità culturale ungherese. Dando alle tradizioni religiose le sembianze di una *identity politic* (Bozóki e Ádám 2016), Orban spesso si

autoqualifica come il Salvatore sia delle radici cristiane ungheresi sia di quelle europee, entrambe messe in pericolo dall'«invasione musulmana». Le tradizioni religiose sono infatti espressamente richiamate nel Preambolo della Costituzione ungherese del 2011 il quale, lungi dall'essere qualificato come mera «ordinately designed cover» della Carta costituzionale (Frosini 2017), viene caricato di una forte valenza identitaria che sembra quasi prescrittiva della direzione costituzionale che l'ordinamento ungherese è chiamato a seguire.

L'ultimo nemico che ricorre nella retorica di Orban è rappresentato dalle élites corrotte (Mudde 2004), elemento di compromissione dell'autogoverno democratico del popolo; tali élites ricomprendono accademici, istituzioni, organismi e soggetti non eletti che assumono decisioni ancorché non democraticamente legittimati quali i giudici, accusati di aver partecipato all'instaurazione di una democrazia percepita come vuota ed aristocratica, passibile di minare l'esercizio democratico della sovranità politica del popolo.

La costruzione di una nuova identità costituzionale che filtra attraverso questa triplice narrativa si è riversata sul piano giuridico-costituzionale, condizionando l'*an*, il *quantum* e il *quomodo* di una ingente mole di riforme costituzionali. Dato significativo è che la recente *i-Pad Constitution* del 2011 è stata modificata fino al 2018 ben altre sette volte; tra queste, in ultimo, dopo un fallimentare referendum nel 2016 e un altrettanto vano tentativo di revisione costituzionale, nel 2018 viene introdotto in Costituzione l'obbligo dello stato di «rispettare l'identità costituzionale ungherese e la sua cultura cristiana». Una «constitutional frenzy» è stata quindi inaugurata con le elezioni del Governo di Fidesz (Scheppele 2013). I numerosi cambiamenti costituzionali, voluti da Orban per istituire un nuovo ordine costituzionale (illiberale) in rottura con il precedente laboriosamente costruito, hanno messo sotto scacco lo stesso costituzionalismo ungherese: la separazione dei poteri è stata smantellata pezzo per pezzo e alcuni dei principali diritti fondamentali sono stati ripetutamente violati. Uno degli emendamenti costituzionali più pericolosi è indubbiamente quello che ha colpito la Corte costituzionale, la cui indipendenza e i cui poteri sono stati compromessi. Le modifiche hanno avuto ripercussioni su più fronti: si ricordi il revisionato sistema di elezione dei giudici nonché il sistema di nomina del presidente della Corte; ancora più grave, il Quarto emendamento ha posto nel nulla l'intera giurisprudenza della Corte costituzionale precedente all'entrata in vigore della nuova Costituzione. Probabilmente animato dalla volontà di contenere e reagire al rafforzamento dei giudici costituzionali, Fidesz ha però messo in questo modo a repentaglio la stessa tenuta della *rule of law* ungherese (Bonelli 2018), forzando su una concezione del nazionalismo esasperata e in nome di un «très insidieux “campanilisme constitutionnel”» (Grasso 2018, 488).

Tutte le mosse messe in campo da Orban altro non sono che l'epifenomeno di un utilizzo del nazionalismo identitario che, distorto attraverso il linguaggio delle *identity politics*, viene indirizzato alla creazione di un nuovo ordine politico posto direttamente in contrasto con la principale alterità antagonista, ossia quella chimera transnazionale in cui si fondono liberalismo e multiculturalismo e che avrebbe oggi il volto dell'Ue. Mentre il rafforzamento e la protezione dell'identità nazionale era richiamata nel 2004 quale una delle principali ragioni per l'adesione dell'Ungheria al processo di integrazione europeo, essa è stata trasformata nella principale ragione a sostegno della dissoluzione del patto con l'Europa. Orban forza il disaccordo costituzionale per trarre da esso il consenso politico, mettendo in tensione il costituzionalismo liberale europeo con il costituzionalismo nazionale. Dopo aver condotto l'Ungheria verso una democrazia che egli stesso qualifica come illiberale, Orban pretende che l'unicità ungherese sia riconosciuta dal regime democratico europeo, esacerbando lo scontro con le sue istituzioni. Uno scontro che rischia finanche di portare alla rottura del patto costituzionale mediante la discussa e complessa attivazione dell'art. 7 TUE.

## 8. CONCLUSIONI

Il nesso che lega cosmopolitismo, sovranazionalismo e neo-costituzionalismo nell'epoca post-moderna ha prodotto due tipi di conseguenze, la prima di carattere sociale/identitario e la seconda, specificamente collocata nel contesto del sistema multilivello europeo, di carattere politico/istituzionale. In primo luogo, erodendo il concetto di nazione, si è devitalizzato il luogo dove, per molti secoli, le persone hanno trovato pubblico riconoscimento delle proprie identità. Questo processo di svuotamento identitario ha favorito la nascita delle *identity politics* che – assumendo le sembianze di una *dictature des identités* (Dubreuil 2019) – vanno ad accendere il disaccordo politico all'interno delle nostre democrazie.

Soprattutto nel mondo anglosassone, diversi autori hanno criticato la dinamica delle *identity politics*. Esaminando le cause della sconfitta del partito democratico alle ultime presidenziali, Lilla ha affermato che compito dei sistemi liberali dovrebbe essere quello di respingere le lotte identitarie per riscoprire e riabbracciare il vero significato del motto «We the People» (Lilla 2017). Dal canto suo, Appiah ha direttamente attaccato le identità definendole «the lies that bind us»; esse vengono percepite come un costrutto sociale che costringe a pensare a noi stessi come componenti di una tribù monolitica contrapposta ad altre tribù, mentre il mondo cosmopolita moderno avrebbe ormai chiarito come in ognuno di noi coesistano diverse identità multiple. Il corretto approccio da tenere nel rapporto con gli altri dovrebbe pertanto tendere verso la valorizzazione di ciò che ci accomuna piuttosto che nel rimarcare le differenze tra gruppi sociali (Appiah 2018).

Entrambi gli autori vedono nel ritorno delle identità uno dei motori dell'attuale crisi delle democrazie liberali, ma sottostimano l'importanza che le domande identitarie giocano nel contesto attuale. Il ritorno del nazionalismo nell'epoca post-democratica è legato al ritorno della nazione intesa come una delle «poche identità sociali che possono ancora avere un significato politico e suscitare forti emozioni» in quanto «le persone non hanno difficoltà a capire a quale nazione appartengono» e a trasporre in tale entità politica le loro domande identitarie «traducendole molto rapidamente in questioni di inclusione/esclusione, appartenenza comune o separatezza» (Crouch 2019, 85). In sostanza, occorre essere cauti nel minimizzare o persino escludere dal dibattito pubblico il bisogno di appartenenza dei popoli: la storia insegna che se falliamo nel compito di riconoscere un'identità comune il nazionalismo può risorgere dalle sue ceneri. Il paradosso europeo testimonia in modo esemplare questo pericolo: pensato per contrastare l'identità/sovranità nazionale che era sfociata nei nazionalismi novecenteschi, il processo di integrazione politica ha rivelato tutte le sue debolezze nello sforzo di immaginare una nuova identità pan-europea favorendo, per contro, la nascita di nuovi nazionalismi anti-europei.

Questo paradosso getta inoltre luce sulla seconda conseguenza che deve essere iscritta, in particolare, nel contesto europeo. Nel tentativo di colmare il vuoto identitario, l'Ue si è dedicata ad un costante processo di riscrittura funzionalista del diritto primario. Tale processo è culminato nella proposta di una Costituzione per l'Europa, la quale nel suo preambolo richiamava ai valori comuni e alle comuni radici del vecchio continente quali collanti del *demos* europeo. Fallito questo tentativo e posta davanti ad un bivio, l'Unione ha quindi scelto di confermare la teoria sovranazionale di una *governance without government* (pur con alcuni importanti interventi sul versante istituzionale) e di scommettere sul linguaggio universale e sulla forza armonizzante dei diritti umani. Non è certamente intenzione di queste pagine svilire l'importanza dei diritti umani, il cui rafforzamento e implementazione sono obiettivi irrinunciabili per le democrazie liberali. Quel che si vuole qui far emergere è però come, sotto il piano metodologico, l'idea cosmopolita di garantire il riconoscimento pubblico delle identità esclusivamente attraverso la tutela dei diritti umani rischi, innanzitutto, di investire in maniera pressoché esclusiva i giudici e le corti del ruolo di interpreti dell'evoluzione della coscienza sociale, indebolendo il processo politico e aumentando la spaccatura tra le istituzioni e i suoi cittadini. Inoltre, traducendo specifiche domande identitarie in quesiti giuridici che si affidano al linguaggio dell'uguaglianza e dell'equità, tale processo ha acceso il disaccordo politico nel frammentato panorama europeo. In definitiva, dunque, pur partendo da un nobile

tentativo, il costituzionalismo multilivello europeo ha indebolito il processo decisionale politico/democratico, rafforzando un sistema di *governance* nel quale sempre più decisivo è il potere di giudici non eletti.

Come porsi di fronte a queste due conseguenze? Come risolvere il disaccordo politico che da entrambe discende? Rispondere a queste domande è un compito arduo che esorbita dalla sola disciplina costituzionalistica. Senza pretesa di esaustività, le conclusioni del nostro percorso hanno pertanto lo scopo di introdurre un doppio approccio metodologico che potrebbe rivelarsi utile per confrontarsi con tali problematiche.

Su un piano politico/sociologico, occorre forse assumersi la responsabilità di costruire un nuovo quadro teorico, senza limitarsi al mero recupero della retorica identitaria e nazionalista che rischia di sfociare in autoritarismi in aperto contrasto con il nucleo più profondo del costituzionalismo liberale.

D'altro canto, neppure la teoria cosmopolita del superamento delle nazioni è in grado di restituire ai cittadini quel senso di appartenenza comune sul quale sono state costruite, in passato, le nostre costituzioni: come ricordato da Taylor, infatti, «un popolo che agisca insieme, che deliberi in vista di una volontà comune sulla quale agire, richiede un alto *commitment*, un senso comune di appartenenza» (Taylor 2013, 27).

Una lettura più attenta del lavoro di Anderson può aiutare a superare questo dualismo concettuale. In particolare, si potrebbe provare a rileggere la definizione offerta al termine nazione, cercando di identificare se la funzione identitaria svolta in passato dalle nazioni sia in grado, liberata dalla retorica nazionalista, di fornire oggi qualche indicazione per risolvere la crisi del costituzionalismo liberale. Secondo Anderson, la *nation-ness* non deve essere equiparata a un'ideologia, ma deve essere piuttosto studiata come un costrutto culturale nato per rispondere ad un insieme stratificato di bisogni sociali e individuali. Richiamarsi all'opera di Anderson per mettere in evidenza l'origine fasulla o artificiale delle nazioni, porta però ad equivocare la definizione di nazione, che non è tanto una comunità immaginaria quanto piuttosto immaginata. È lo stesso Autore a mettere in guardia da tale equivoco, ricordando che «le comunità non devono essere distinte dalla loro falsità/genuinità, ma dallo stile con cui sono immaginate» (Anderson 2016, 10). Il termine «immaginata» – depurato della sua accezione negativa – costringe a rivolgere lo sguardo allo *stile* e allo *scopo* per cui, in passato, le nazioni sono state immaginate. Grazie alla sua forte dimensione psicosociale (Billing 2018, 21), il nazionalismo è servito a definire uno spazio entro il quale la domanda di riconoscimento delle identità dei popoli ha potuto trovare una (più o meno) efficace risposta. È partendo da questa prospettiva e dalla consapevolezza che il «riconoscimento adeguato dell'identità [...] è un bisogno umano vitale» (Taylor 1998, 10) che è quindi possibile rimmaginare un luogo in cui il disaccordo politico originato dalle rivendicazioni delle *identity politics* possa trovare una risoluzione pacifica. Questo non significa volgere nostalgicamente lo sguardo al passato, ma costruire nel futuro nuove comunità politiche capaci di tener conto del fatto che «non smetteremo di pensare a noi stessi e alla nostra società in termini identitari [...]. L'identità può essere usata per dividere, ma anche, come è successo, per integrare. Questo, in ultima analisi, sarà il rimedio contro le politiche populiste del presente» (Fukuyama 2019, 197).

Quest'ultima considerazione diventa premessa necessaria per introdurre una seconda, duplice, riflessione di carattere costituzionale. In primo luogo, la trasposizione di rivendicazioni identitarie nel contenzioso giurisdizionale ha sollecitato i giudici ad utilizzare un approccio prevalentemente *dialettico*, volto cioè «ad arrivare, [...] a una *soluzione* che stabilisca una supremazia su altre opzioni». Se a questo approccio consegue l'amplificarsi delle divisioni nella società, al contrario, la costruzione di un luogo ove ricomporre le plurime identità presenti nella società globalizzata chiede di seguire un approccio *dialogico* in cui «diverse soluzioni coesistono in tensione reciproca e continuano a farlo» e «le differenze possono anche rimanere sostanzialmente irrisolte» (McCrudden 2019, 195).

Proprio la ricerca di un approccio dialogico sollecita una seconda riflessione di natura costituzionale. Il neo-costituzionalismo ha celebrato gli enormi successi perseguiti dalla dottrina dei diritti umani, quasi assumendo questi ultimi quali punti di arrivo delle democrazie liberali. In Europa, in particolare, questo ha significato affermare i meriti del costituzionalismo multilivello, un sistema che incoraggia la moltiplicazione delle istanze di tutela dei diritti nonché una visione armonica tra gli ordinamenti entro un sistema di *governance without government*. Ma, così facendo, il costituzionalismo multilivello ha in qualche modo messo in secondo piano il problema dell'esercizio e del rapporto tra poteri attraverso «una diluizione dei centri e delle procedure di decisione» che rende più difficoltosa «una precisa imputazione di responsabilità e l'esercizio dei poteri (sanzionatori e di controllo) dei governati» agevolando, per un verso, «una ridislocazione dei poteri decisionali in favore di istanze politicamente irresponsabili (le autorità tecniche; le Corti)» e, per l'altro, «un infinito rinvio delle responsabilità politiche» (Luciani 2006, 1667). Il potere diviene quindi sempre più impersonale, dando origine ad una sorta di effetto domino per cui le istituzioni vengono criticate nel loro agire aristocratico, lontano dai bisogni del popolo; questa visione elitaria delle istituzioni va a fomentare il populismo sovranista il quale, a sua volta, arriva a mettere in crisi gli stessi fondamenti della democrazia liberale.

Un modo per provare ad arginare questo effetto domino potrebbe essere quello di rafforzare la *governance* europea ridando forma al suo *government*. Questo significa ripensare alle relazioni verticali ed orizzontali tra diversi sistemi giuridici oltre che recuperare la dimensione politica dei diritti, progettando strutture giuridiche capaci di favorire relazioni dialogiche che valorizzino le identità e le differenze presenti nel territorio europeo. In altre parole, il neo-costituzionalismo è chiamato a riscoprire l'antica lezione del vecchio costituzionalismo, nato per proteggere la libertà dei cittadini dall'ingerenza del potere grazie a due sostanziali pilastri: la tutela dei diritti e la separazione (orizzontale e verticale) dei poteri (Bognetti 2001). Questa, del resto, è la grande mancanza originata dal processo costituente europeo, che sembra infatti ultimamente appoggiarsi su uno solo di questi due pilastri (Maduro 2004). Rafforzare e finanche ripristinare la separazione dei poteri è certamente necessario non solo all'interno degli Stati membri, come evidenzia l'esempio ungherese. Al di là delle forti (e più o meno efficaci) misure contro i singoli Stati, l'Europa può forse sperare di ricucire le relazioni interrotte tra le istituzioni e i suoi cittadini smettendo di concentrare i propri sforzi solo nella costruzione di un sistema di *governance* più efficiente ma incanalando le proprie risorse nel rafforzamento della sua struttura di governo. A tal fine, mai così attuale è il monito di Luciani secondo il quale, «il compito dei costituzionalisti è quello di catturare nuovamente quel potere che molti secoli addietro avevano saputo subordinare al diritto e funzionalizzare ai diritti; di mettere in luce i complessi rapporti fra potere, diritto e diritti; di rivelare il modesto rendimento democratico delle procedure decisionali nei sistemi “a rete” o “multilivello”» (Luciani 2006, 1668).

## BIBLIOGRAFIA

Ágh, A. (2017), *The EU Polycrisis and Hard Populism in East-Central Europe: From the Copenhagen Dilemma to the Juncker Paradox*, in *Politics in Central Europe*, 13, 2-3, pp. 7 ss.

Alexander, L. (2018), *Brexit and the Future of Liberal Democracy*, in *Cardozo Law Review*, 39, pp. 845 ss.

Anderson, B. (2016), *Comunità immaginate*, Roma-Bari, Laterza.

Appiah, K.A. (2007), *Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers*, London, Penguin Book.

Appiah, K.A. (2018), *The Lie that Bind Us. Rethinking Identity*, New York, Liveright Publishing.

Arendt, H. (1996), *Le origini del totalitarismo*, Milano, Comunità.



- Barnard, C. (2006), *Solidarity and New Governance in Social Policy*, in de Búrca, G. e Scott, J. (a cura di), *Law and New Governance in the EU and the US*, Oxford, Hart Publishing.
- Baroš, J., Dufek, P. e Kosar, D. (2018), *Separation of Powers in Democratic Theory: Understanding Populism and Rise of the Unelected. The Case of Central Europe*, in [www.agenda.unict.it](http://www.agenda.unict.it).
- Bauman, Z. (2002), *Modernità liquida*, Roma-Bari, Laterza.
- Beaumont, P.R., Lyons, C. e Walker, N. (a cura di) (2002), *Convergence and Divergence in European Public Law*, Oxford, Hart Publishing.
- Beck, U. (2000), *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, Carocci.
- Beck, U. (2003), *La società cosmopolita*, Bologna, Il Mulino.
- Benedetti, E. (2017), *Il principio di «condizionalità» nei processi di allargamento dell'UE: la Bosnia-Erzegovina ed il caso Sejdic-Finci*, in *Ko-reuropa*.
- Billing, M. (2018), *Nazionalismo banale*, Soveria Mannelli, Rubbettino.
- Blokker, P. (2006), *The Post-Enlargement European Order: Europe «United in Diversity»*, European Diversity and Autonomy Papers-EDAP, in [www.eurac.edu/edap](http://www.eurac.edu/edap).
- Bognetti, G. (2001), *La divisione dei poteri*, Milano, Giuffrè.
- Bonelli, M. (2018), *A Federal Turn? The European Union's Response to Constitutional Crises in the Member States*, in *Perspective on Federalism*, 10, 1, pp. 41 ss.
- Bozoki, A. e Ádám, Z. (2016), *State and Faith: Right-wing Populism and Nationalized Religion in Hungary*, in *East European Journal of Society and Politics*, 2, 1, pp. 98 ss.
- Caney, S. e Jones, P. (a cura di) (2001), *Human Rights and Global Diversity*, New York, Routledge.
- Canovan, M. (2000), *Patriotism Is Not Enough*, in *British Journal of Political Science*, 30, 3, pp. 413 ss.
- Cappelletti, M., Seccombe, M. e Weiler, J.H.H. (1986), *Integration through Law: Europe and American Federal Experience*, Berlin, de Gruyter.
- Caravita, B. (2015), *Quanta Europa c'è in Europa?*, Torino, Giappichelli.
- Cartabia, M. (1995), *Cittadinanza europea*, in *Enciclopedia Giuridica*, Aggiornamento, vol. IV, Roma, Treccani.
- Cartabia, M. (2001), *Allargamento e diritti fondamentali nell'Unione europea. Dimensione politica e dimensione individuale*, in Guerrieri, S., Manzella, A. e Sdogati, F. (a cura di), *Dall'Europa a Quindici alla Grande Europa. La sfida istituzionale*, Bologna, Il Mulino, pp. 123 ss.
- Cross, M. (2002), *Identity Politics and European Integration*, in *Comparative Politics*, 44, 2, pp. 229 ss.
- Crouch, C. (2019), *Identità perdute*, Roma-Bari, Laterza.

- d'Eramo, M. (2016), *Prefazione*, in Anderson, B., *Comunità immaginate*, Roma-Bari, Laterza.
- de Búrca, G. (2013), *After the EU Charter of Fundamental Rights: The Court of Justice as a Human Rights Adjudicator?*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 20(2), pp. 168 ss.
- de Búrca, G. e Scott, J. (a cura di) (2006), *Law and New Governance in the EU and the US*, Oxford, Hart Publishing.
- De Gasperi, A. (1951), in *Voices of Europe. A Selection of Speeches Delivered Before the Parliamentary Assembly of the Council of Europe*, Council of Europe Publishing (1997).
- de Witte, B. (2002), *The Closest Thing to a Constitutional Conversation in Europe: The Semi-permanent Treaty Revision Process*, in Beaumont, P.R., Lyons, C. e Walker, N. (a cura di), *Convergence and Divergence in European Public Law*, Oxford, Hart Publishing, pp. 137 ss.
- Debray, R. (1989), *Que vive la République*, Paris, Odile Jacob.
- Dubreuil, L. (2019), *La dictature des identités*, Paris, Gallimard.
- Dumbrovsky, T. (2013), *The European Court of Justice After the Eastern*
- Enlargement: An Emerging Inner Circle of Judges*, in <https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php>.
- Flynn, J. (2014), *Reframing the Intercultural Dialogue on Human Rights: A Philosophical Approach*, New York, Routledge.
- Frosini, J.O. (2017), *Constitutional Preambles: More than Just a Narration of History*, in *Illinois Law Review*, 2, pp. 603 ss.
- Fukuyama, F. (1992), *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano, Rizzoli.
- Fukuyama, F. (2019), *Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi*, Milano, UTET.
- Gellner, E. (1964), *Thought and Change*, Chicago, University of Chicago Press.
- Gianfaldoni, S. (a cura di) (2014), *Lessico interculturale*, Milano, Franco Angeli.
- Graber, M. (2018), *Constitutional Democracy in Crisis? The Right-wing Populist Surge*, in <https://verfassungsblog.de>.
- Graber, M.A., Levinson, S. e Tushnet, M. (a cura di) (2018), *Constitutional Democracy in Crisis?*, New York, Oxford University Press.
- Grasso, G. (2018), *Démocratie (libérale) contre démocratie non libérale: le cas des partis politiques européens et du respect des valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne*, in *Constitutions*, 4, pp. 479 ss.
- Grossi, P. (2017), *La invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).
- Guerrieri, S., Manzella, A. e Sdogati, F. (a cura di) (2001), *Dall'Europa a quindici alla grande Europa. La sfida istituzionale*, Bologna, Il Mulino.
- Guibernau, M. (2011), *The Birth of a United Europe: On Why the EU Has Generated a «Non-emotional» Identity*, in *Nation and Nationalism*, 17, 2, pp. 302 ss.

- Habermas, J. e Taylor, C. (a cura di) (1998), *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, Feltrinelli.
- Halmay, G. (2017), *National(ist) Constitutional Identity?: Hungary's Road to Abuse Constitutional Pluralism*, Firenze, EUI Working Papers.
- Harouel, J.L. (2018), *I diritti del popolo contro il popolo*, Macerata, Libe- rilibri.
- Heyes, C. (2016), *Identity Politics*, in *Standford Encyclopedia of Philoso- phy* (<http://plato.stanford.edu>).
- Hirschl, R. (2004), *The Political Origins of the New Constitutionalism*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 11, 1, pp. 71 ss.
- Hirschl, R. (2007), *Toward Juristocracy*, Cambridge-London, Harvard University Press.
- Innerarity, D. (2018), *Democracy in Europe: A Political Philosophy of the EU*, London, Palgrave.
- Jones, P. (2001), *Human Rights and Diverse Cultures: Continuity or Discontinuity?*, in Caney, S. e Jones, P. (a cura di), *Human Rights and Global Diversity*, New York, Routledge.
- Kant, I. (1883), *Per la pace perpetua*, in Landolfi Petrone, G. (1994), *Per la pace perpetua: progetto filosofico di Emanuele Kant*, Sonzogno, Editrice Milano.
- Kruks, S. (2001), *Retrieving Experience: Subjectivity and Recognition in Feminist Politics*, New York, Cornell University Press.
- Lilla, M. (2017), *The Once and Future Liberal. After Identity Politics*, New York, Harper.
- Lizza, M. (2014), *Cosmopolitismo*, in Gianfaldoni, S. (a cura di), *Lessico interculturale*, Milano, FrancoAngeli, pp. 40 ss.
- Longo, M. (2018), *Nazione e nazionalismo. La parabola di un'idea tra Kant, Herder e Fichte*, Ariccia, Aracne.
- Luciani, M. (2006), *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo pole- mico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4, pp. 1643 ss.
- Maduro, M.P. (2004), *How Constitutional Can the European Union Be? The Tension Between Intergovernmentalism and Constitutionalism in the European Union*, in Weiler, J.H.H. e Eisgruber, C. (a cura di), *Altneuland: The EU Constitution in a Contextual Perspective*, New York, Jean Monnet Working Paper, pp. 1ss.
- Mazzini, G. (1860), *Dei doveri dell'uomo*, in Violi, M. (2019), *Nazionalisti e patrioti*, Roma-Bari, Laterza.
- McCrudden, C. (2002), *The Future of the EU Charter of Fundamental Rights*, New York, Jean Monnet Working Paper, pp. 1 ss.
- McCrudden, C. (2019), *Quando i giudici parlano di Dio*, Bologna, Il Mulino.
- McCrudden, C. e O'Leary, B. (2013), *Courts and Consociations*, Oxford, Oxford University Press.
- Miscevic, N. (2018), *Nationalism*, in *Standford Encyclopedia of Philosophy* (<http://plato.stanford.edu>).
- Morrone, A. (2017), *Sovranità*, in *Rivista AIC*, 3, pp. 1 ss.

- Mudde, C. (2004), *The Populist Zeitgeist*, in *Government and Opposition*, 39, 4, pp. 541 ss.
- Nevola, G. (2007), *Il modello identitario dello Stato-nazione. Genesi, natura e persistenza*, in *Quaderni di Sociologia*, 44, pp. 121 ss.
- Olsen, J.P. (2005), *Maybe It Is Time to Rediscover Bureaucracy?*, in *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16, pp. 1 ss.
- Pace, A. (2001), *A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea? Appunti preliminari*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, pp. 193 ss.
- Pin, A. (2019), *The Transnational Drivers of Populist Backlash in Europe: The Role of Courts*, in *German Law Journal*, 20, 2, pp. 225 ss.
- Pinelli, C. (2008), *I diritti fondamentali in Europa fra politica e giurisprudenza*, in *Politica del diritto*, 1, pp. 45 ss.
- Pino, G. (2007), *La lotta per i diritti fondamentali in Europa*, in Trujillo, I. e Viola, F. (a cura di), *Identità, diritti, ragione pubblica in Europa*, Bologna, Il Mulino, pp. 109 ss.
- Pollicino, O. (2010), *Allargamento dell'Europa a est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee*, Milano, Giuffrè.
- Renan, E. (1882), *Che cos'è una Nazione?*, ed. it. Roma, Castelvechi (2019).
- Ridola, P. (2018), *Il costituzionalismo e lo stato costituzionale*, in *Nomos*, 2, pp. 1 ss.
- Sandel, M. (2018), *Populism, Trump, and the Future of Democracy*, in [www.opendemocracy.net](http://www.opendemocracy.net).
- Scaccia, G. (2017), *Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Rivista AIC*, 3, pp. 1 ss.
- Scheppele, K.L. (2013), *Testimony, U.S. Commission on Security and Cooperation in Europe. Hearing on «The Trajectory of Democracy – Why Hungary Matters»*, in <https://lapa.princeton.edu>.
- Schütze, R. (2012), *European Constitutional Law*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Sustein, C.R. (2018), *Legal Reasoning and Political Conflict*, Oxford-New York, Oxford University Press.
- Taylor, C. (1998), *La politica del riconoscimento*, in Habermas, J. e Taylor, C. (a cura di), *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, Feltrinelli.
- Taylor, C. (2013), *Contro il mito dell'illuminismo*, in *Micromega*, 1, pp. 18 ss.
- Techau, J. (2016), *Nationalism Destroys Europe – or Does It?*, in <http://carnegieeurope.eu>.
- Tega, D. (2012), *I diritti in crisi. Tra corti nazionali e Corte europea di Strasburgo*, Milano, Giuffrè.
- Trilling, L. (1969), *Sincerity and Authenticity*, New York, Norton.
- Trucco, L. (2013), *Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell'Unione europea. Un'analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo*, Torino, Giappichelli.

Trujillo, I. e Viola, F. (a cura di) (2007), *Identità, diritti, ragione pubblica in Europa*, Bologna, Il Mulino.

Tushnet, M. (2018), *Comparing Right-wing and Left-wing Populism*, in Graber, M.A., Levinson, S. e Tushnet, M. (a cura di), *Constitutional Democracy in Crisis?*, New York, Oxford University Press, pp. 639 ss.

Uitz, R. (2017), *The Return of the Sovereign: A Look at the Rule of Law in Hungary – and in Europe*, in <https://verfassungsblog.de>.

Violini, L. (2018), *Passato e presente in dialogo sul futuro dell'Europa. Quasi una antologia*, in *Federalismi.it*, 16, pp. 1 ss.

Voeten, E. (2017), *Populism and Backlashes against International Courts*, in *Perspectives on Politics*, pp. 1 ss.

Von Bogdandy, A. (2005), *The European Constitution and European Identity: Text and Subtext of the Treaty Establishing a Constitution for Europe*, in *International Journal of Constitutional Law*, 3, 2-3, pp. 295 ss.

Weiler, J.H.H. (2018), *The Crumbling of European Democracy*, in Graber, M.A., Levinson, S. e Tushnet, M. (a cura di), *Constitutional Democracy in Crisis?*, New York, Oxford University Press, pp. 629 ss.

Weiler, J.H.H. e Eisgruber, C. (a cura di) (2004), *Altneuland: The EU Constitution in a Contextual Perspective*, New York, Jean Monnet Working Paper. Zanon, N. (2017), *Corte costituzionale, evoluzione della «coscienza sociale», interpretazione della costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, 2, pp. 1 ss.